



[Indietro](#)

**N. 00485/2014 REG.PROV.COLL.  
N. 02235/2012 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  
Sicilia**

**sezione staccata di Catania (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale  
2235 del 2012, integrato da motivi  
aggiunti, proposto da:

Associazione Culturale Primavera  
O.N.L.U.S., in persona del legale  
rappresentante p.t., rappresentato e difeso  
dall'avv. Francesco Caruso, con domicilio  
eletto presso Francesco Caruso in  
Catania, via Monfalcone, 22;

***contro***

Comune di Catania, in persona del  
sindaco p.t., rappresentato e difeso

dall'avv. Santa Anna Mazzeo,  
domiciliataria in Catania, via Oberdan,  
141, presso la sede legale dell'Ente;

*e con l'intervento di*

ad opponendum:

Codacons, Uneba, Fondazione Cirino La  
Rosa Onlus, Associazione Sacro Cuore  
Onlus, Associazione San Francesco di  
Paola, Istituto Catechistico Divina  
Provvidenza, rappresentati e difesi dagli  
avv. Placido Petino, Antonio Petino, con  
domicilio eletto presso Placido Petino in  
Catania, via Orto S.Clemente,45;

*per l'annullamento*

Quanto al ricorso introduttivo:

- della delibera n. 456 del 10.08.2012 della  
G.M. del Comune di Catania;
- della determina del 27.08.2012 prot.  
268.379 del direttore la direzione  
patrimonio economato e provveditorato  
del Comune di Catania;

quanto al ricorso per motivi aggiunti  
depositato in data 12/10/2012:

- dei provvedimenti impliciti di  
inadempimento formati per il silenzio  
dell'amministrazione comunale sulle  
diffide notificate dal 6 al 10/9/12 ai sei  
assessori della G..M. di Catania;

- dei provvedimenti impliciti formati, per il silenzio serbato dal direttore la direzione patrimonio sull'atto di diffida notificatogli il 6.9.2012 con cui si chiede la revoca della determina prot. 268.379 del 27/08/2012;

quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 23 novembre 2012:

- dei provvedimenti fin qui impugnati, avverso i quali si propongono motivi nuovi;

quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 2 marzo 2013,

del provvedimento del Direttore Direz. Patrimonio del Comune di Catanis prot. 408319 del 27/12/12 col quale si reitera la richiesta di rilasciare libero e sgombro l'immobile de quo entro sei mesi dal suo ricevimento;

quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 30 settembre 2013,

- del provvedimento del 29.5.2013 prot. n. 159735,

- prov. 27725 del 25.1.2013

- provvedimento prot. 223131 del 15.7.2013

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Catania;

Vista la “memoria di intervento ad opponendum” depositata in data 22 gennaio 2014

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2014 la dott.ssa Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

L'Associazione Culturale ricorrente, che dall'anno 1999 gestisce il servizio di “semiconvitto” ed il servizio “centro diurno” per minori bisognosi nell'interesse del Comune di Catania che all'uopo , sulla scorta di un contratto di *project financing* del 31/10/1997 di durata trentennale con scadenza nell'aprile del 2029, concedeva un immobile di cui è proprietario (sul quale l'Associazione ricorrente eseguiva costose opere di manutenzione straordinaria), e affidava la gestione del servizio in parola con delibera di G.M. n. 2852/1997, impugna

con il ricorso introduttivo la delibera di G.M. n. 456 del 10/08/2012, con la quale veniva formulato l'atto di indirizzo a che venissero adottati dagli organi comunali competenti tutti gli atti necessari a formalizzare il recesso del Comune dal contratto stipulato in data 31/10/1997, avente ad oggetto l'immobile su cui l'Associazione ricorrente esercita la propria attività assistenziale. L'atto di recesso è motivato al fine di destinare detto immobile per l'espletamento di altra attività di interesse pubblico.

Si impugna altresì la determina prot. n. 268.379 del 27 agosto 2012 con la quale il Direttore al Patrimonio del comune di Catania comunica all'associazione ricorrente la volontà di recedere dal contratto di concessione dell'immobile ove ha sede l'Associazione ricorrente, sulla scorta della delibera di G.M. n. 456/12, invitando contestualmente l'Associazione a quantificare la quota parte delle spese di ristrutturazione sostenute al fine di determinare l'ammontare del rimborso dovuto.

A sostegno del ricorso introduttivo vengono dedotti i vizi di violazione del

T.U.E.L., di eccesso di potere per incongruità del termine previsto per la restituzione dell'immobile, di eccesso di potere sotto ulteriori profili e di violazione dei principi di rango civilistico e costituzionale posti a tutela dei contraenti. Il provvedimento impugnato poi si porrebbe in evidente elusione del contratto stipulato nel 1997, il cui art. 9 non configurerebbe la possibilità del recesso *ad nutum* da parte del Comune e in elusione del giudicato formatosi *inter partes* con la sent. 1635/2912.

Vengono denunciate, altresì, irregolarità formali della delibera di Giunta impugnata, sia con riferimento alla convocazione dell'assemblea che l'ha resa, che con riferimento ai tempi di esecuzione della stessa.

Con il primo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 12 ottobre 2012, vengono impugnati i provvedimenti impliciti costituenti silenzio inadempimento sulle diffide notificate dall'associazione ricorrente ai sei assessori della Giunta Municipale che hanno approvato la delibera impugnata con il ricorso introduttivo con le quali diffide si

era chiesta la revoca di tale delibera. A sostegno vengono reiterate censure già dedotte nel ricorso principale.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 23 novembre 2012, si reitera la contestazione degli atti già impugnati, sulla scorta della ulteriore censura di violazione degli artt. 3 e seguenti della L. n. 241/90, in quanto non sarebbe stato inoltrata alla Associazione ricorrente la comunicazione dell'avvio del procedimento.

Con altro ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 2 marzo 2013, si impugna il provvedimento del 27 dicembre 2012, con il quale il Comune reitera la richiesta di lasciare libero da persone e cose l'immobile in questione entro sei mesi e comunica che sta procedendo alla quantificazione delle spese di ristrutturazione sostenute dall'Associazione ricorrente, dato che questa non avrebbe provveduto alla formalizzazione della relativa richiesta. A sostegno di tale ulteriore gravame si deducono in via derivata le censure addotte avverso gli atti prodromici già impugnati, in aggiunta alle quali si

specifica che la delibera impugnata col ricorso introduttivo (con la quale è stato emesso l'indirizzo il recedere dal contratto di *project financing*) produce spesa certa, come anche la delibera dirigenziale attuativa, pure impugnata. Tali atti sarebbero pertanto illegittimi in quanto privi di copertura finanziaria.

Con il quarto ed ultimo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 30 settembre 2013, l'Associazione Primavera impugna la nota del 29 maggio 2013, con la quale il Comune trasmette la relazione del dott. Salvatore Ciancimino, al quale è stato conferito l'incarico di determinare l'importo dovuto a titolo di rimborso dei costi non ammortizzati ex art. 9 del contratto, con invito alla ricorrente a fare pervenire entro dieci giorni dal ricevimento i rilievi utili ai fini del calcolo dell'esatto ammontare del dovuto, con l'avvertimento che trascorso tale termine sarà emesso il provvedimento di liquidazione per il conseguente impegno di spesa.

L'interessata deduce la violazione del giudicato nascente dall'ordinanza n. 234/13 resa *inter partes* con la quale è stata



sospesa la nota del 27 /12/2012, oggetto del terzo ricorso per motivi aggiunti, sull'assunto delle difficoltà finanziarie in cui versava il Comune. La disposta sospensione giurisdizionale della procedura avrebbe dovuto impedire al Comune la prosecuzione del procedimento mediante l'emanazione degli atti successivi ora impugnati.

Il Comune intimato, costituito in giudizio con memoria depositata in data 12 ottobre 2012, eccepisce in via preliminare il difetto di giurisdizione in capo al Tribunale adito trattandosi di materia ascritta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto afferente all'esecuzione del contratto *iure privatorum* intercorrente tra le parti. In via subordinata, eccepisce la non lesività della delibera di G.M. n. 456/2012 impugnata con il ricorso principale in quanto mero atto di indirizzo, non immediatamente lesivo degli interessi di parte ricorrente.

Con la memoria depositata in data 30 novembre 2012, ribadita l'eccezione di difetto di giurisdizione di questo giudice, il Comune insiste sulla eccepita non lesività degli atti impugnati.

Uguualmente non lesiva, secondo le prospettazioni del Comune di cui alla memoria depositata in data 9 marzo 2013, sarebbe la nota del 27/12/2012 - oggetto del terzo ricorso per motivi aggiunti - in quanto con essa il Comune intenderebbe risolvere il contratto in essere, facendo uso dell'art. 9 dello stesso contratto, relativamente all'utilizzo dell'immobile, ossia senza incidere sull'espletamento del servizio socio assistenziale che l'Associazione potrà continuare ad espletare in altra sede.

Con memoria depositata in data 4 ottobre 2013 il Comune eccepisce la non lesività della nota impugnata con il quarto ricorso per motivi aggiunti e cioè della nota del 29 maggio 2013, di cui si asserisce la natura endoprocedimentale con riferimento al provvedimento conclusivo del procedimento; che viene identificato nel futuro atto di liquidazione della somma dovuta, rispetto al quale la nota da ultimo impugnata, per espressa previsione in essa contenuta, è da intendersi come mera comunicazione di avvio del relativo procedimento.

Con la documentazione versata in atti in

data 19 dicembre 2013 l'Associazione ricorrente ha depositato una perizia tecnico contabile redatta da professionista di fiducia, da cui si desume che il dovuto da parte del Comune in relazione al recesso anticipato del contratto tra le parti intercorrente, ammonterebbe nel suo complesso in Euro 107.073.300,63

Con memoria depositata in data 23 dicembre, in vista dell'udienza di merito, il Comune, ribadito il proprio diritto ad operare il recesso con riferimento alla concessione in uso dell'immobile in questione, fa riferimento, in ordine alla quantificazione dell'importo dovuto in ragione di tale recesso alla ricorrente, alla perizia di parte redatta a cura del dott. Ciancimino, contestando la debenza di voci di danno richieste dalla ricorrente, nella considerazione che la stessa è Associazione *no profit* e pertanto non è dovuta alcuna somma a titolo di lucro cessante, né di danno emergente, a parte le spese di trasloco, che il Comune si dichiara disponibile a sopportare. Precisa ulteriormente che nessuna voce di danno da fatto illecito andrebbe imputata a suo carico, posto che qui si esercita un diritto

scaturente dal contratto, sulla scorta di una condizione in esso contenuta, accettata dalle parti contraenti.

Con memoria di replica depositata in data 8 gennaio 2014 l'Associazione ricorrente ribadite sinteticamente tutte le censure poste a base del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti, ne chiede l'accoglimento.

Con memoria di intervento *ad opponendum* depositata in data 22 gennaio 2014 il CODACONS sede regionale per la Sicilia, la UNEBA, sede provinciale di Catania, la Fondazione Cirino La Rosa O.N.L.U.S., l'Associazione Sacro Cuore O.N.L.U.S., l'Associazione Sna Francesco Di Paola O.N.L.U., e l'Ente religioso Istituto Catechistico Divina Provvidenza, affermando in via preliminare la propria legittimazione ad agire, si associano alla richiesta di rigetto del ricorso principale avanzata dal Comune di Catania, affermando il diritto di quest'ultimo a rescindere la convenzione in parola, e la insussistenza del diritto dell'Associazione ricorrente a conseguire il risarcimento dei danni. Si sostiene in sostanza che l'Associazione Primavera può vantare solo

il diritto al rimborso della quota parte delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile oggetto di concessione, rapportate al periodo di mancato svolgimento del servizio e previa detrazione dei vantaggi economici che l'Associazione stessa ha conseguito utilizzando l'immobile anche per attività scolastica a pagamento.

Alla Pubblica Udienza del 29 gennaio 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.

### DIRITTO

Il Collegio in via preliminare prende in esame l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa del Comune intimato e ne riscontra la infondatezza.

Nel caso a mano non si verte nell'ipotesi di recesso volontario da un contratto stipulato *iure privatorum*, come asserito dal Comune resistente, ma nella diversa ipotesi di concessione in godimento di beni pubblici e di affidamento pubblici servizi, rientranti, ex art. 133 comma 1 sub b) e sub c) c.p.a. nell'ambito della competenza esclusiva del Giudice amministrativo.

Rileva al proposito il Collegio che l'attribuzione a privati dell'utilizzazione di beni del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato o dei comuni, quale che sia la terminologia adottata nella convenzione, ed ancorché presenti elementi privatistici, è sempre riconducibile, ove non risulti diversamente, alla figura della concessione-contratto, atteso che il godimento dei beni pubblici, stante la loro destinazione alla diretta realizzazione di interessi pubblici, può essere legittimamente attribuito ad un soggetto diverso dall'ente titolare del bene — entro certi limiti e per alcune utilità — solo mediante concessione amministrativa. Perciò le controversie attinenti al detto godimento sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell' articolo 133, comma 1, lettera b), c. proc. amm. quando non abbiano ad oggetto indennità, canoni ed altri corrispettivi. Le questioni che riguardano la regolamentazione del rapporto concessorio, come stigmatizzato nella relativa convenzione, implicano l'esercizio di potestà autoritativa e di

facoltà privatistiche intimamente connesse e sono pertanto riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ( in termini C. Stato, sent. n. 3924 del 19/07/2013, TAR Lazio, Latina, sent. n. 880 del 23/01/2012. Si veda anche Corte di Cassazione, SS.UU. ord.za n. 25927 del 5 dicembre 2011, secondo cui spetta al giudice amministrativo accertare l'esistenza di un rapporto di locazione di un immobile concesso dal Comune per consentire l'erogazione di un servizio socio assistenziale oggetto di convenzione stipulata con un'Azienda sanitaria locale). E' corretta l'osservazione del Comune secondo cui l'art. 9 del contratto stipulato il 31.7.1997 ha inteso regolare la facoltà della P.A. di chiedere la restituzione *ad nutum* dell'immobile, con onere di refusione delle spese riconosciute congrue in relazione ai lavori di recupero effettuati dall'odierna ricorrente, ma il dato concreto che emerge dagli atti è che quest'ultima, in forza del contratto predetto, ha gestito e continua a gestire all'interno dell'immobile due specifici servizi assistenziali di indubbia natura pubblica: il centro diurno ed il

semiconvitto per i minori bisognosi.

Il Comune assume, in verità, che l'affidamento dei detti servizi avrebbe richiesto apposita "*convenzione assistenziale*" ex L.R. n. 22/1986 e che tale affidamento non potrebbe farsi discendere dal contratto prima citato, tuttavia non dimostra che una siffatta autonoma convenzione sia stata in effetti stipulata ed in ogni caso non spiega in forza di quale altro atto - se non il contratto del 1997 - l'odierna ricorrente risulti oggi affidataria dei citati servizi. Pertanto, è da ritenersi che la ricorrente ne sia affidataria in forza e per l'effetto del detto contratto, che assume anche natura oggettivamente concessoria dei ricordati servizi.

Peraltro, il contratto in argomento è stato stipulato a seguito della proposta di *project financing* formulata dall'Associazione Primavera proprio "... *in vista della concessione del servizio*", sicché la mancata formalizzazione dell'atto concessorio e della connessa convenzione risultano superati dalla regolamentazione in concreto determinatasi a seguito della stipula dell'atto 31.7.1997; un atto che, integrato contenutisticamente dalla citata



proposta progettuale formulata dall'odierna ricorrente, ha finito dunque col realizzare, ad un tempo, l'assetto privatistico dei rispettivi interessi e la concessione-convenzione relativa all'affidamento di servizi assistenziali in favore della ricorrente.

Per le dette ragioni, il Collegio non può, allora, condividere l'impostazione difensiva del Comune resistente, che, in definitiva, tende a tenere distinto (ma solo astrattamente), dal un lato, l'aspetto privatistico-negoziale relativo al recupero e al godimento dell'immobile, e, dall'altro, l'aspetto pubblicistico-concessorio relativo all'affidamento e regolazione dei citati servizi.

Resta comunque il dato di fatto che il Comune resistente, pur eccependo la natura privatistica della regolazione contrattuale del 1997, non riesce a comprovare in forza di quali ulteriori atti la ricorrente abbia potuto gestire e gestisca, fin dal 31.7.1997, il servizio relativo al "*centro diurno*" ed al "*semiconvitto*" destinati all'assistenza dei minori bisognosi.

Sgomberato il campo dalla preliminare

questione di rito e chiarito in concreto il contesto dei fatti e degli atti sottostanti alla vertenza, il Collegio può passare all'esame del ricorso introduttivo, proposto avverso la delibera n. 456 del 12 agosto 2012, con la quale la Giunta Comunale ha formulato l'atto di indirizzo amministrativo a che gli organi comunali competenti adottino gli atti finalizzati al recesso dal contratto-convenzione stipulato *inter partes*, con riferimento all'immobile sito in Catania, via Castagnola n. 4 concesso in uso all'Associazione ricorrente, nei sensi e nei modi sopra precisati.

Il provvedimento in questione, quindi, costituisce espressione di scelte di massima e di indirizzo dell'Ente locale finalizzata (nel rispetto della distinzione dei compiti *latu senso* politici della G.M. e quelli "*gestionali*" spettanti alla dirigenza) a porre in essere i mezzi necessari per il recupero di aree cittadine particolarmente esposte agli effetti negativi del disagio sociale ed economico dei residenti, mediante il trasferimento in tali aree di importanti settori amministrativi dell'Ente, quale, nel caso di specie, la

Direzione "Famiglia e Politiche Sociali" da allocare nell'immobile prima ricordato.

Non vi è dubbio, pertanto, che l'atto impugnato sia stato emanato dal Comune nell'esercizio di funzioni di indirizzo "politico" e comunque latamente discrezionale, ed in quanto tale, non solo sottratto al sindacato giurisdizionale di stretta legittimità, ma destinato ad essere momento procedimentale interno alla, eventuale, definitiva determinazione di competenza degli organi dirigenziali a rilevanza esterna (cfr. in tema di distinzione tra poteri degli organi di indirizzo politico-amministrativo e poteri gestionali dei dirigenti, T.A.R. Lazio, Sez. II, sent. n. 6931 del 14 luglio 2009).

La tutela degli interessi dei privati che dalle scelte politiche e di indirizzo dell'Amministrazione si sentissero lesi è azionabile solo avverso i provvedimenti attuativi dell'atto di indirizzo, ove inficiati da vizi che li rendano mediatamente o autonomamente illegittimi.

Nella specie, l'atto esterno, ed astrattamente lesivo, adottato dal Comune è la successiva nota del 27/08/2012 con cui il Direttore della Direzione "*Patrimonio*

*economato e provveditorato" del Comune di Catania, preso atto dell'input impresso dalla G.M. con la precitata deliberazione n. 456 del 10.08.2012, ha manifestato all'esterno (ed in particolare all'Associazione Primavera) la volontà dell'Ente di ritornare nel pieno possesso dell'immobile *de quo*, richiedendo alla detta Associazione di determinare essa stessa la quota di investimento che il Comune sarebbe tenuto a rimborsarle, a norma dell'art. 9 del contratto del 31.10.1997, secondo cui: "Nell'ipotesi nella quale l'Amministrazione, per qualsiasi motivata ragione, volesse richiedere all'Associazione la restituzione dell'immobile in anticipo sulla scadenza del presente contratto, la stessa dovrà rifondere all'Associazione la quota parte delle spese riconosciute congrue ...".*

Tale nota però non è connotata da elementi di concreta lesività posto che la stessa riveste la natura di atto endoprocedimentale con il quale sostanzialmente si sollecita la collaborazione dell'Associazione ricorrente al fine di effettuare la determinazione del rimborso dovuto ed è stata superata da ulteriori atti adottati dal

comune e successivamente impugnati da parte ricorrente.

Il ricorso introduttivo va pertanto dichiarato inammissibile, nella parte in cui intende censurare direttamente la ricordata deliberazione n. 456 del 10.08.2012 che, come già rilevato, sfugge al controllo giurisdizionale, mentre i restanti atti oggetto del ricorso introduttivo sono stati in concreto trasfusi e/o superati negli ulteriori atti dirigenziali fatti oggetto dei ricorsi per motivi aggiunti che il Collegio passa ora ad esaminare (escluse ovviamente le censure riferibili direttamente alla predetta deliberazione della G.M.).

Con riferimento alle censure mosse con il primo ricorso per motivi aggiunti, avverso il silenzio serbato dai sei assessori comunali che hanno votato la delibera di giunta n. 456/12 sulla istanza con la quale l'Associazione ricorrente li ha diffidati a promuovere il procedimento di revoca di tale delibera, se ne rileva la inammissibilità, per la tranciante considerazione che l'esito delle diffide proposte non costituisce atto dovuto, non sussistendo in capo ai soggetti intimati

l'obbligo giuridico di pronunciarsi in maniera esplicita su una "diffida -messa in mora" diretta essenzialmente a ottenere provvedimenti in autotutela, essendo l'attività connessa all'esercizio dell'autotutela (che nella specie, peraltro, dovrebbe inammissibilmente concretarsi nel riesame di legittimità dell'atto di indirizzo adottato dalla G.M. di Catania), espressione di ampia discrezionalità e, come tale, incoercibile dall'esterno (in termini C. Stato, sez. V, sent. n. 5199/2012).

In coerenza con quanto appena rilevato, inammissibile, oltre che infondata, è la censura, sollevata con il secondo ricorso per motivi aggiunti, di violazione di norme procedurali, con specifico riferimento all'obbligo di motivazione e di comunicazione dell'avvio del procedimento, in quanto, né la delibera n. 456/12, né il silenzio serbato dagli assessori comunali intimati sulle diffide agli stessi inoltrate dall'Associazione ricorrente, possono qualificarsi come atti amministrativi soggiacenti alle regole che qui si assumono violate.

Si passa ora all'esame del terzo ricorso per

motivi aggiunti, con il quale si impugna la determina del Direttore della Direzione Patrimonio del Comune di Catania, prot. n. 408319 del 27/12/2012, che reitera (rispetto al contenuto della nota prot. n. 268379 del 27/08/2012, richiamata nel provvedimento impugnato, e che l'Associazione ricorrente assume sconosciuta) la richiesta di rilascio dell'immobile in questione nel termine di sei mesi.

A sostegno vengono dedotti profili di illegittimità che inficerebbero l'atto in via derivata rispetto ai vizi di cui sarebbe affetta dal delibera di G.M. 456/2012. Inoltre, gli atti impugnati sarebbero affetti da ulteriori vizi, rispetto a quelli già dedotti, di natura procedimentale afferenti le modalità e i tempi di pubblicazione della delibera e di convocazione della Giunta che ha poi adottato la delibera in questione, nonché l'assenza di copertura finanziaria in violazione dell'art. 48 TUEL.

Rileva il Collegio che la insindacabilità in sede giurisdizionale dell'atto impugnato con il ricorso introduttivo, rende inammissibili, prima che infondate, le

ulteriori censure che avverso di esso si fanno valere con il ricorso per motivi aggiunti all'esame, in aggiunta ai vizi già dedotti nel ricorso introduttivo e con il secondo ricorso per motivi aggiunti. Comunque, nella parte in cui le stesse censure sono state proposte avverso il provvedimento dirigenziale del 27/12/2012 (o della determina dirigenziale 27/08/2012 prima citata), sono da ritenersi infondate: a) sotto un primo profilo, poiché il recesso della concessione del bene immobile in questione risulta esperito in applicazione dell'art. 9 del contratto-convenzione che lo prevede e disciplina e non lede le connesse concessioni di servizi - centro diurno e assistenza ai minori a semiconvitto - pure regolate in convenzione; b) perché non sussiste la dedotta violazione del giudicato rispetto alla sent. n. 1635/12 di questo Tribunale, con la quale è stata riscontrata la illegittimità della delibera n. 28 del 7/9/2011 e della conseguente determina dirigenziale del 29//9/2011, che invitava la ricorrente a sottoscrivere una nuova convenzione, solo per la parte in cui tale



nuova convenzione non garantiva il flusso di assistiti nella misura - prestabilita - non inferiore a 180 unità; c) perché l'assenza di previsione di copertura finanziaria, in seno alla contestata delibera dirigenziale del 27/12/2012, non ne può inficiare la legittimità per la basilare ragione che in essa non è ancora individuata la spesa che il Comune dovrà affrontare per completare l'intrapreso iter procedimentale (ossia il rimborso alla ricorrente dei costi non ancora ammortizzati del *project financing*) connesso alla rescissione della concessione in parola. Solo gli atti che contengono previsione di spesa devono indicare la relativa copertura finanziaria e nel caso a mano tale previsione dovrà essere contenuta nel provvedimento che individuerà in via definitiva il "*costo*" della operata rescissione.

Nemmeno appare conducente la deduzione della ricorrente (cfr. ricorso per motivi aggiunti depositato il 2/03/2013) secondo cui l'elusione del giudicato deriverebbe anche dal fatto che la citata sentenza 1635\12 darebbe atto che nel "*contratto del 31.10.97 nelle premesse le parti*

*concordavano: «il periodo di concessione indicato nella richiesta avanzata dall'associazione al fine di consentire il recupero dell'investimento appare congruo, alla luce del piano di ammortamento economico presentato in uno al progetto»*", quasi da determinare, *de facto*, una sorta di simmetria-congruità, tra durata della concessione in uso dell'immobile e impegno economico profuso dalla ricorrente, tale da limitare gli accennati poteri rescissori del Comune. Invero, un simile effetto, non solo non può essere ricavato da una mera aggettivazione utilizzata, *incidenter tantum*, in detta sentenza, ma avrebbe richiesto, proprio perché si sarebbe modificata la facoltà di recesso *ad nutum*, incontrovertibilmente prefigurata dall'art. 9 del contratto 31/10/1997 in favore dell'Amministrazione, una pronuncia giurisdizionale, resa *principaliter*, previa ricostruzione della effettiva volontà delle parti e dell'assetto negoziale-convenzionale nascente dalla proposta progettuale della ricorrente e dell'accettazione di essa da parte dell'Amministrazione.

Riscontrata quindi la infondatezza di tutte

le censure addotte, rapportate alla determina dirigenziale del 27/12/2012, il relativo ricorso per motivi aggiunti va rigettato, non senza avere rilevato che tale atto - contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente - non si pone in contrasto con quanto ritenuto nell'ordinanza cautelare n. 234/2013 di questa Sezione, con la quale è stata, sì, sospesa la determina dirigenziale qui all'esame, ma solo in considerazione della circostanza che era stato frattanto presentato dal Comune di Catania un "*piano di riequilibrio finanziario*" ex art. 243 bis TUEL, sottoposto all'esame della Corte dei Conti e che avrebbe potuto pregiudicare il diritto della ricorrente al rimborso dei costi di cui sopra, come direttamente regolato dall'art. 9 del contratto di p.f..

Con il quarto ricorso per motivi aggiunti si impugna la nota del 29 maggio 2013, con la quale il Comune trasmette la relazione del dott. Salvatore Ciancimino al quale era stato conferito l'incarico di determinare l'importo dovuto alla ricorrente a titolo di rimborso ex art. 9 cit., con invito a fare pervenire entro dieci giorni dal ricevimento i rilievi utili ai fini

del calcolo dell'esatto ammontare del dovuto e con l'avvertimento che trascorso tale termine sarà emesso il provvedimento di liquidazione per il conseguente impegno di spesa.

Anche il ricorso ora all'esame presenta profili di inammissibilità poiché reca l'impugnazione di un atto endoprocedimentale, con il quale l'Amministrazione si limita a sollecitare l'intervento partecipativo dell'Associazione ricorrente ai fini della esatta determinazione dell'indennità cui la stessa vanta diritto in ragione dell'operato recesso dalla concessione ex art. 9 della convenzione-contratto stipulato *inter partes*.

Dalla lettura dell'atto in questione emerge chiaramente la sua natura endoprocedimentale che trova conferma nella valenza di comunicazione di avvio di procedimento finalizzato all'emanazione di ulteriore provvedimento conclusivo, con il quale sarà formalizzata l'offerta della somma corrispondente alle indennità dovute all'Associazione ricorrente, che subisce l'anticipato recesso dalla concessione del bene pubblico in

argomento.

L'ultimo ricorso per motivi aggiunti qui all'esame è pertanto inammissibile.

Il Collegio rileva, da ultimo, la inammissibilità oltre che l'irricevibilità dell'intervento ad opponendum spiegato da CODACONS sede regionale per la Sicilia (oltre che da UNEBA, sede provinciale di Catania, dalla Fondazione Cirino La Rosa O.N.L.U.S., dall'Associazione Sacro Cuore O.N.L.U.S., dall'Associazione San Francesco Di Paola O.N.L.U., e dall'Ente religioso Istituto Catechistico Divina Provvidenza), in quanto non risulta notificato alle altre parti costituite in giudizio e comunque è stato depositato in data 22 gennaio 2013, fuori dai termini previsti dal combinato disposto degli artt. 28, c. 2 e 50, c.3 C.p.a. Conclusivamente, il ricorso introduttivo e i connessi motivi aggiunti, depositati in data 12 ottobre 2012, 23 novembre 2012 e 30 settembre 2013, vanno dichiarati inammissibili, mentre il terzo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 02/03/2013 va rigettato.

Le spese del giudizio, tenuto conto della peculiarità della vicenda e dell'operato

recesso unilaterale dalla concessione dell'immobile operato dal Comune, ai danni dell'Associazione ricorrente, possono andate integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui collegati motivi, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo e i connessi ricorsi per motivi aggiunti depositati in data 12/10/2012, 23/11/2012 e 30/9/2013; rigetta il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 2 marzo 2013.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Gabriella Guzzardi, Consigliere,

Estensore

Agnese Anna Barone, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)